

ALLEGATO SUB A  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

**1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT): premessa all'aggiornamento per il triennio 2017-2019**

La legge 6 novembre 2012, n. 190 con cui sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” prevede, fra l'altro, la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) nonché, a cura delle singole amministrazioni, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Affinché un Piano anticorruzione sia davvero efficace è basilare, quindi, un'impostazione basata sulla prevenzione e sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi.

Com'è noto, il sistema introdotto replica quello della responsabilità delle persone giuridiche previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 e tende a prevenire la c.d. colpa di organizzazione, che si concretizza quando una organizzazione pubblica è organizzata confusamente, è gestita in modo inefficiente e risulta, quindi, non responsabilizzata.

Il Piano svolge, quindi, la funzione di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio), attraverso il ciclo virtuoso della sicurezza.

La legge 190/2012 impone una revisione periodica del piano, che si rende necessaria in considerazione dal fatto che esso è un documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione.

Verificato che per le misure preventive definite nel PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) del Comune di San Michele al Tagliamento, adottato dalla Giunta comunale con proprio provvedimento nr. 16 dd. 30-1-2014 ed aggiornato, rispettivamente, per il triennio 2015-2017, con deliberazione giuntale nr. 22 dd. 29-1-2015, e per il triennio 2016-2018 con deliberazione giuntale nr. 8 dd. 26-1-2016, non è stato effettuato il relativo monitoraggio e la preventiva e necessaria mappatura dei processi (e neppure valutato il rischio), si ritiene necessario provvedere a sostituire il precedente PTPC con il presente in considerazione altresì di quanto segue:

- a. in materia di anticorruzione, dopo l'emanazione della legge 190/2012, particolarmente significativa è la disciplina introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC;
- b. dall'analisi della normativa appena sopra citata emerge l'intento del legislatore di concentrare l'attenzione sull'effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi. Vedasi al riguardo le nuove sanzioni previste dall'art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014, in caso di mancata «adozione dei Piani di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento» ed il «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento» del 9 settembre 2014, in cui sono identificate le fattispecie relative alla “omessa adozione” del PTPC, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) o dei Codici di comportamento. Equivale ad omessa adozione: “a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione; b) l'approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata; c) l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.”;
- c. l'Autorità ha rilevato, nell'aggiornamento 2015 al PNA, che l'insoddisfacente attuazione della principale novità introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, cioè la necessaria adozione – differenziata in rapporto alle tipologie di amministrazioni e enti, pubblici e privati – di efficaci misure di prevenzione della corruzione è riconducibile a diverse cause tra cui anche “le difficoltà organizzative delle amministrazioni cui si applica la nuova politica anticorruzione, dovuto in gran parte a scarsità di risorse finanziarie, che hanno impoverito anche la capacità di organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie per svolgere adeguatamente il compito che la legge ha previsto...”;

**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

- d. L'obiettivo che l'Autorità si pone con i PNA è l'introduzione nei PTPC del maggior numero di misure di prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione e dall'altro approfondire alcuni passaggi di metodo indispensabili ad assicurare la qualità dell'analisi che conduce alla individuazione delle misure di trattamento del rischio.

Visto l'aggiornamento 2015 al PNA, deliberato dall'Autorità con propria deliberazione nr. 12 dd. 28-10-2015, nel quale:

- si evidenzia come sia fondamentale e critica l'attività di mappatura dei processi/procedimenti in ordine alla individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento;
- si sancisce che le amministrazioni che si trovino in situazioni di particolare difficoltà, in conseguenza di ridotte misure organizzative o di assoluta mancanza di risorse tecniche adeguate allo svolgimento di autoanalisi organizzativa possono, sulla base di congrua motivazione, procedere alla mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al massimo in due annualità (2016 e 2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca l'individuazione delle misure di prevenzione che abbiano le caratteristiche sopra indicate;
- si afferma che le misure di prevenzione devono avere un contenuto organizzativo e che il PTPC non è il complesso di misure che il PNA impone, ma il complesso delle misure che autonomamente ogni amministrazione o ente adotta;
- si sottolinea come sia fondamentale la coerenza che ci deve essere tra PTPC e il piano delle performance;
- si ribadisce il concetto che la trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione imposta dalla l. 190/2012, che è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge, ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della legge anticorruzione di cui sopra;
- si forniscono indicazioni per la predisposizione e gestione delle misure di prevenzione della corruzione nell'area di rischio relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, evidenziando in particolare la necessità di concentrare l'azione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente predisposizione di misure finalizzate a prevenire i rischi corruttivi.

Visto, altresì, il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato dall'ANAC con propria deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, nel quale:

- si fa riferimento, in particolare, alle innovazioni legislative introdotte nell'ordinamento vigente dal d.lgs. 97/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione (l. 190/2012), pubblicità e trasparenza (d.lgs. 33/2013), con il quale si impone alle amministrazioni di tenerne conto nella fase di formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019;
- si chiarisce che il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse, esposte a rischi di corruzione, e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni, nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.
- si sottolinea che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione fissati dall'organo di indirizzo;
- si chiarisce inoltre che l'intento del d.lgs. 97/2016 è quello di sviluppare sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione;
- si evidenzia come altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza (già l'art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali. La mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014.), di cui si è detto sopra. Si chiarisce inoltre che la soppressione del riferimento esplicito al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come

**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

“apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

- si conferma che la nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzare il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.
- si forniscono indicazioni importanti per la misura di prevenzione di rotazione del personale specificando che :
  1. deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti;
  2. va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione;
  3. va sostenuta da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale;
  4. ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni sono tenute ad operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi, quali, ad esempio, la previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività tra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza interna della attività e l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”. Tale misura era già stata trattata nelle Linee guida, di cui alla determinazione nr. 8/2015, in cui si specificava che la “segregazione delle funzioni” poteva essere attuata attribuendo a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.
- si forniscono inoltre approfondimenti per l’area di rischio denominata governo del territorio sottolineando che
  - a. per governo del territorio si fa riferimento ai processi che regolano la tutela, l’uso e la trasformazione del territorio;
  - b. in conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012 sono individuate misure organizzative di prevenzione della corruzione in tale area di rischio, a titolo di esempi volti a fornire alle amministrazioni indicazioni e orientamenti.

## **2. Normativa di riferimento**

- a) Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- b) D. Lgs. 31.12.2012, n. 235, “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- c) D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’ art. 1 della l. n. 190 del 2012”;
- d) D. Lgs. 08.04.2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- e) D.P.R. 16.04.2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- f) D.L. 24.6.2014, n. 90 convertito in legge 11.8.2014, n. 114, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
- g) D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

**3. Definizioni**

- a) Corruzione: uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati ovvero inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Definizione più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ma coincidente con la "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.
- b) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi;
- c) Rischio: effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichino eventi corruttivi qui intesi:
  - sia come condotte penalmente rilevanti ovvero;
  - comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati ovvero;
  - inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno;
- d) Evento: il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente;
- e) Gestione del rischio: strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi;
- f) Processo: insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

**4. Processo di stesura del piano e soggetti coinvolti**

Il P.T.P.C. è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi, come già sopra riferito, di un documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure vengono modificate a seconda dei feedback ottenuti in fase di applicazione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T) propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) *ex art. 1, comma 7, L. 190/2012.*

Il d.lgs. 97/2016 ha modificato ed integrato in modo significativo le sopra citate disposizioni normative, unificando in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), rafforzandone, altresì, il ruolo, con la previsione, che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il Sindaco, con proprio decreto nr. 1/2017, ha nominato il Segretario generale, dott.ssa Tamara Plozzer, così come previsto dall'art. 1, co. 7, della L. 190/2012, unica figura Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

L'art. 1, comma 9, lett. c), della L. 190/2012 dispone che il PTPC preveda obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Piano medesimo. Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.

Il processo di stesura e approvazione del PTPC deve coinvolgere una pluralità di soggetti, oltre al Responsabile, anche i dirigenti/responsabili di settore il cui apporto risulta essere fondamentale per effettuare una corretta mappatura dei processi, presupposto fondamentale per l'elaborazione di misure che siano calzanti per la realtà amministrativa per l'ente, ancorché di tipo organizzativo, applicabili e verificabili.

**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

In questa sede pare opportuno rilevare che l'art. 8 del d.p.r. 62/2013, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, prevede che il dipendente sia tenuto a rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione, a rispettare le prescrizioni contenute nel PTPC ed a prestare la sua collaborazione al RPCT.

L'attuazione delle misure di prevenzione inserite nel PTPC dovrà essere altresì considerata in sede di valutazione di raggiungimento degli obiettivi, nel duplice versante, di performance organizzativa e performance individuale, atteso che l'ente – a seguito del processo di riorganizzazione che sta attuando, secondo quanto disposto dalla Giunta comunale con proprio provvedimento nr. 174/2016 – dovrà dotarsi di un piano di valutazione delle performance, i cui obiettivi dovranno essere riportati nel PEG ai sensi di quanto disposto dall'art. 169 del TUEE, così come da ultimo modificato dal d.lgs. 126/2014.

La legge 190/2012, così come novellata dal d.lgs. 97/2016, stabilisce che l'OIIV (organismo indipendente di valutazione) nella misurazione e valutazione della performance tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, comma 8bis, L. 190/2012). La connessione fra gli obiettivi di performance e trasparenza è altresì confermata dall'art. 10 del d.lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.

L'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 (così come modificato dal d.lgs. 96/2017) stabilisce inoltre che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, definiti dall'organo di indirizzo, costituiscano contenuto necessario del PTPC e dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Alla luce della citata normativa gli obiettivi del PTPC dovranno essere sempre considerati in sede di redazione del DUP e, conseguentemente del PEG.

Nel PNA 2016 si sottolinea come l'ente debba porre particolare attenzione nell'individuazione di detti obiettivi, nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di valutazione, in considerazione altresì che la mancanza può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014.

Il coinvolgimento degli stakeholder viene garantito con una pubblicazione sull'albo pretorio on-line nel periodo precedente la data di aggiornamento del piano (31-1) al fine di raccogliere le eventuali osservazioni.

## **5. Analisi del contesto esterno ed interno**

Per quanto riguarda l'analisi del contesto interno si vuole sottolineare che l'obiettivo fondamentale di questo "nuovo" piano è quello fissare un cronoprogramma per effettuare una prima mappatura dei processi, che non risulta essere stata eseguita con l'adozione dei precedenti PTPC.

Si consideri inoltre che nell'ente la ricognizione dei procedimenti amministrativi, esplicitamente prevista già dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, è oggetto di specifici obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 (art. 35), costituisce un punto di partenza che necessita però di una intensa rielaborazione, atteso che il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo. Questa fase propedeutica alla elaborazione delle misure preventive è stata individuata nel PNA tra gli elementi fondamentali per la gestione del rischio.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il punto di partenza sono le aree di rischio individuate nei PNA, oltre ad altre aree di attività che possono essere diversificate a seconda della finalità istituzionale di ciascuna amministrazione. A seconda del contesto, l'analisi dei processi potrà portare ad includere nell'ambito di ciascuna area di rischio uno o più processi.

Il PNA 2015 sottolinea l'approccio generale che il PTPC deve mantenere: tutte le aree di attività (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PTPC) devono essere analizzate ai fini dell'individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento.

La mancanza di tale prodromica fase di mappatura reale dei processi dell'ente ha portato alla decisione di distribuire tale attività nell'arco di tutto l'esercizio 2017.



**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
14. Lavori d'urgenza
15. Collaudo
16. Contabilizzazione lavori
17. Verifica opere pubbliche appaltate

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

A seguito dell'aggiornamento al PNA 2015, di cui alla determina dell'ANAC n. 12/2015:

E) Area: gestione delle entrate, spese e patrimonio

1. Gestione delle entrate tributarie ed extratributarie dell'ente
2. Gestione dei pagamenti
3. Attività di concessione immobili pubblici
4. Alienazione beni mobili ed immobili
5. Concessioni/locazioni con scomputo

F) Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. Controlli ex post su SCIA edilizia
2. Controlli ex post su SCIA su attività commerciali, produttive e artigianali
3. Controlli e accertamento infrazioni
4. Procedimenti disciplinari

G) Area: incarichi e nomine

1. Conferimento incarichi di collaborazione
2. Nomina e designazione di rappresentanti dell'ente presso organismi esterni

H) Area: affari legali e contenzioso

1. Incarichi legali
2. Gestione del contenzioso

I) Per l'ulteriore area di rischio – identificata nel PNA 2016 – inerente il governo del territorio si programma di identificare le sub-aree, i relativi processi e la definizione di misure preventive in sede di aggiornamento al PTPC 2018/2020, in aggiunta a quelli già identificati nel presente piano.

## **7. Mappatura dei processi**

**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

Individuate come sopra, per le aree e relative sub-aree di attività a rischio corruzione, si tratta di individuare all'interno di queste alcuni processi specifici. Si programma di verificare, a partire dal mese di giugno 2017, chiedendo riscontro ai dirigenti, in merito ai processi identificati nell'allegato sub B, la corrispondenza alla realtà organizzativa dell'ente e, relativamente alle misure identificate, la concreta applicabilità.

La base per la mappature dei processi è data dalla ricognizione dei procedimenti effettuata dai vari settori ai fini dell'affidamento delle responsabilità procedimentali.

Per processo si intende ciò che avviene durante un'operazione di trasformazione: un processo è infatti un insieme di componenti che opportunamente bilanciati consentono di ottenere un determinato risultato.

Sul piano del metodo si pone ineludibile il problema del rapporto fra processo come sopra definito e procedimento amministrativo, così come codificato dalla legge 241/1990. La differenza sostanziale sta nel fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati, mentre il processo, che qui viene in rilievo, riguarda il modo concreto in cui l'amministrazione agisce e tiene conto anche, in particolare, delle prassi interne e dei rapporti formali e non con i soggetti esterni all'amministrazione che nel processo intervengono.

La categoria concettuale qui presa a riferimento è quella del processo come sopra definito, articolato eventualmente per fasi ovvero, come sembra suggerire il PNA, anche per "aggregati di processo". Pertanto, se è vero che il PNA approvato "... fornisce specifiche indicazioni vincolanti per l'elaborazione del PTPC", il criterio con cui sono stati individuati i processi – e conseguentemente elaborate le misure di prevenzione – non ha potuto che essere sperimentale, da verificarsi sulla base dell'esperienza concreta e tenendo in debita considerazione le esemplificazioni fornite dall'ANAC.

Premesso quanto sopra, si rinvia all'allegato sub B, tavola "PROCESSI – RISCHI – MISURE PREVENTIVE", colonna denominata "processo".

## **8. Valutazione del rischio**

### **Principi**

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, desunti dai principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010.

### **Identificazione**

L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e si traduce nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per ciascun processo come sopra individuato.

L'attività di identificazione è stata effettuata mediante:

- indicazioni tratte dal P.N.A.;
- consultazione e confronto con i Dirigenti/Responsabili di servizio competenti;
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni;

L'indagine si è conclusa con l'elaborazione dei rischi (allegato piano, colonna "descrizione del rischio").

### **Analisi del livello di rischio**

Ai fini della valutazione del rischio, il P.N.A. prevede che l'analisi del rischio sia costituita dalla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico per la definizione del quale si rinvia all'allegato 5 del P.N.A. 2012 con le precisazioni fornite dal dipartimento della funzione pubblica e che in sintesi prevede che:

- a. la probabilità del verificarsi di ciascun rischio, intesa quindi come frequenza, è valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

- Discrezionalità
  - Rilevanza esterna
  - Complessità
  - Valore economico
  - Frazionabilità
  - Efficacia dei controlli
- b. L'impatto è considerato sotto il profilo:
- organizzativo
  - economico
  - reputazionale
  - organizzativo, economico e sull'immagine

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico costituito dal prodotto del valore assegnato alla frequenza con il valore assegnato all'impatto.

Valori e frequenze della probabilità		Valori e importanza dell'impatto	
0	nessuna probabilità	0	nessun impatto
1	improbabile	1	marginale
2	poco probabile	2	minore
3	probabile	3	soglia
4	molto probabile	4	serio
5	altamente probabile	5	superiore

**Ponderazione**

La ponderazione del rischio consiste nel considerare lo stesso alla luce dell'analisi effettuata e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Al fine di rendere subito evidente le fattispecie oggetto di trattamento si è ritenuto opportuno graduare convenzionalmente come segue i livelli di rischio emersi per ciascun processo:

Valore livello di rischio - intervalli	Classificazione del rischio
0	nullo
$> 0 \leq 5$	scarso
$> 5 \leq 10$	moderato
$> 10 \leq 15$	rilevante
$> 15 \leq 20$	elevato
$> 20$	critico

Le precisazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica riguardano il calcolo della probabilità e il valore dell'impatto indicati nell'allegato 5 del P.N.A 2012. Al fine di assicurare omogeneità di criteri, il Dipartimento ha stabilito che:

- il valore della "Probabilità" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";
- il valore dell'"Impatto" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto";
- Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25.

**Trattamento**

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento.

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.

**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

Le misure sono classificate in obbligatorie o ulteriori. Le prime sono definite tali in quanto sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative.

Le misure obbligatorie sono riassunte nelle schede allegate al P.N.A. alle quali si rinvia per i riferimenti normativi e descrittivi e che sono sintetizzate nella seguente tabella:

Id	Misura obbligatoria	Tavola allegata PNA
1	Adempimenti relativi alla trasparenza	3
2	Codici di comportamento	4
3	Rotazione del personale	5
4	Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	6
5	Conferimento e autorizzazione incarichi	7
6	Inconferibilità di incarichi dirigenziali	8
7	Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	9
8	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)	10
9	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	11
10	Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (Whistleblowing)	12
11	Formazione del personale	13
12	Patti di integrità	14
13	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	15
14	Monitoraggio termini procedimentali	16
15	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati dal Comune ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati dal Comune	17

Alcune delle citate misure hanno carattere trasversale (es. trasparenza, formazione, monitoraggio dei termini procedimentali) in quanto sono applicabili alla struttura organizzativa dell'ente nel suo insieme.

Quanto alle misure ulteriori, si è fatto soprattutto riferimento ai suggerimenti contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione e nei suoi aggiornamenti.

Per misure ulteriori si intendono eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Giova peraltro ricordare che le stesse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C. L'adozione di queste misure è valutata anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione.

Anche in questo caso alcune misure possono essere a carattere trasversale, ad esempio l'informatizzazione dei processi ovvero l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo degli stessi.

L'indicazione delle misure di trattamento dei rischi sono indicate nella tavola "PROCESSI – RISCHI – MISURE PREVENTIVE" allegata sub B, nelle colonne misure obbligatorie ed ulteriori.

### **Monitoraggio**

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio.

Spetta in particolare ai Dirigenti/Responsabili di Servizio informare il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e di qualsiasi altra anomalia accertata in ordine alla mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate qualora non dovessero rientrare nella propria competenza.

**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette alla Giunta comunale.

La predetta relazione, una volta approvata, dovrà essere consultabile nel sito web istituzionale del Comune.

Il vigente regolamento sui controlli interni, adottato dalla scrivente Amministrazione con deliberazione di Consiglio comunale nr. 132/2012 (le cui metodologie sono state altresì approvate con deliberazione giuntales nr. 313/2013), prevede all'art. 2, comma 4, che le attività di controllo dovranno essere coordinate con il piano di prevenzione della corruzione. Pertanto, nell'attività di controllo semestrale si ritiene di verificare – per le varie tipologie di provvedimenti – l'effettiva applicazione e attuazione, nell'ambito del processo relativo, delle misure di prevenzione (obbligatorie e facoltative), così come previste ed individuate dal presente piano. E' già stato chiarito in precedenza che alla data del 30 giugno 2017 si chiederà riscontro in particolare della corrispondenza dei processi individuati nel presente piano e della loro aderenza alla realtà organizzativa e funzionale dell'ente.

Ad ogni modo, in sede di Unità di controllo (semestralmente alla data del 30 giugno e del 30 dicembre), i dirigenti saranno tenuti:

- relativamente alle SCIA (misura individuata a seguito dell'analisi dei precedenti giudiziari - penali o di responsabilità amministrativa - e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni) distinguendo tra quelle in ambito edilizio e quelle in ambito commerciale, a dare comunicazione per iscritto della loro presentazione al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT). Nella stessa comunicazione dovrà essere riportato il numero dei controlli effettuati (in misura non inferiore comunque al 30%), con l'indicazione del loro esito e con l'indicazione delle misure adottate in caso di esito non conforme;
- relativamente al conferimento degli incarichi, comunicazione per iscritto di quanti incarichi sono stati conferiti, unitamente al provvedimento di conferimento degli stessi ed alle modalità di conferimento;
- relativamente alla formazione di tutto il personale dipendente, i dirigenti saranno tenuti a fornire per iscritto il nominativo del personale partecipante a corsi di formazione ed ad indicare la materia oggetto dell'attività formativa.

### **Le responsabilità**

Il sistema normativo, individuato al precedente paragrafo 2, delinea in modo puntuale le responsabilità di ciascun soggetto chiamato ad intervenire nel processo di prevenzione alla corruzione. Rinviano a tali norme, qui si indicano in modo sintetico le diverse fattispecie ivi previste.

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)

- responsabilità dirigenziale: in caso di mancata adozione del PTPC e adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti;
- responsabilità dirigenziale, disciplinare, erariale e per danno all'immagine: in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, responsabilità escluse in presenza di comportamenti conformi agli adempimenti allo stesso assegnati dalla Legge e dal PTPC;
- responsabilità disciplinare per omesso controllo: in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano;

Dirigenti/Responsabili di Servizio

- responsabilità dirigenziale: violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 1 comma 33 L. 190/2012;
- responsabilità dirigenziale: ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici;

Dipendenti

- responsabilità disciplinare: violazione delle misure di prevenzione previste dal piano.

## **9. Integrazione del piano 2017/2019 con la programmazione della trasparenza**

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;

**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato (Per gli Enti Locali tenuti a tale pubblicazione).

L'art. 2 bis del D. Lgs. 33/2013, introdotto dal D. Lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del D. Lgs. 33/2013.

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre macro categorie di soggetti:

1. le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);
2. gli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2 bis, co. 2);
3. le società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

A partire dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016. Il Comune di San Michele al Tagliamento, pertanto, ha adottato il presente documento, recante "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza", in cui viene chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Come chiarito nel PNA 2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, il PTPCT è pubblicato sul sito istituzionale al massimo entro un mese dall'adozione. Non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC.

Per quel che concerne i contenuti, elemento necessario della sezione relativa alla trasparenza è quello della definizione, da parte degli organi di indirizzo, degli obiettivi strategici in materia.

Questo è previsto dal co. 8 dell'art. 1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41 co. 1 lett. g) del D. Lgs. 97/2016.

Nel novellato art. 10 del D. Lgs. 33/2013 è chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna di queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione.

L'Allegata sub C "Mappa trasparenza 2017 - 2019" al presente PTPCT definisce gli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 come modificato al D. Lgs. n. 97/2016.

L'individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è funzionale al sistema delle responsabilità che il D. Lgs. 33/2013 articola con riferimento ad ognuno dei soggetti considerati. Si consideri, ad esempio, quanto previsto dall'art. 43 co. 4 del D. Lgs. 33/2103 (I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal citato decreto).

Sia gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8 l. 90/2012) sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10 co. 1, D. Lgs.33/2013) costituiscono contenuto necessario del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In assenza, è configurabile la fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza per cui l'ANAC si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 19 co. 5 del D. L. 90/2014.

**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

**10. Altre iniziative di contrasto**

**Il nuovo accesso civico**

In conseguenza all'entrata in vigore definitiva del FOIA, l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Non è inoltre necessario che sia fornita alcuna motivazione per presentare l'istanza di accesso civico.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. n.33/2013, l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se:

- a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
- b) l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- d) trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n.33/2013, e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).

Se l'accesso civico ha a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n.33/2013, l'istanza deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. Negli altri casi, l'istanza di accesso civico va indirizzata direttamente all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; oppure all'Ufficio relazioni con il pubblico.

È necessario che i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere siano identificati. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico saranno ritenute inammissibili laddove l'oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Resta comunque ferma la possibilità per l'ente destinatario dell'istanza di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Laddove l'istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali) il Comune ne darà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto controinteressato potrà presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso civico entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, l'amministrazione provvederà sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

Il procedimento di accesso civico sarà concluso con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvederà a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Laddove vi sia stata, invece, l'accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, l'amministrazione ne darà comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti saranno trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9).

L'ente destinatario dell'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n.33/2013 è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D. Lgs. n.33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame e dal difensore civico nel caso di ricorso solo laddove l'accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D. Lgs. n.33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono sospesi.

La normativa prevede che si possa impugnare la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

#### **Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti**

Con determinazione n.6 del 28 aprile 2015, ANAC ha dettato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti" (cd Whistleblower). In particolare la disposizione contenuta nell'art.54 bis del D. Lgs. 165/2001 pone particolare attenzione a tutela del dipendente che denuncia illeciti, ponendo tre condizioni d'attuazione:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (salvo la ipotesi eccezionali previste dalla norma).

**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

Il Comune di San Michele al Tagliamento considera principio imprescindibile la tutela e la non discriminazione di coloro, fra i dipendenti e collaboratori, che segnalano comportamenti illeciti o anomalie nel funzionamento della pubblica amministrazione.

Per assicurare l'anonimato del dipendente che intenda segnalare condotte illecite e, quindi, la tutela del tutela del cd. Whistleblowing, è stato creato un sistema di raccolta delle segnalazioni (in formato cartaceo). La normativa sopra richiamata ha introdotto una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito, secondo cui il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

In particolare, per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili; la norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o al proprio superiore gerarchico.

Pertanto, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- a) al dirigente/responsabile sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione: si valuta dunque tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- b) al dirigente cui è attribuita la competenza per i procedimenti disciplinari: il quale valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- c) all'Ispettorato della funzione pubblica: l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni

L'Ente adotta la "Procedura di Segnalazione di Illeciti o di Irregolarità – Disciplina Della Tutela del Dipendente Pubblico che segnala Illeciti (C.D. Whistleblower)" che di seguito si riporta:

Il whistleblower può utilizzare per la propria segnalazione-denuncia un apposito modulo, reperibile nella rete Intranet dell'Ente e nella rete Internet in "Amministrazione trasparente" - nella sottosezione "Altri contenuti" e che si allega sub A.1 in appendice al presente documento. Il modulo prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

La denuncia presentata dal "segnalante" deve necessariamente:

- essere circostanziata;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- contenere tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Può essere indirizzata direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il dipendente potrà inviare la propria dichiarazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) compilando l'apposito modulo elettronico predisposto sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

La segnalazione al Comune può essere presentata:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica: [anticorruzione@comunesanmichele.it](mailto:anticorruzione@comunesanmichele.it) appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni (l'indirizzo di posta elettronica è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e nella intranet ed è monitorato esclusivamente dal Responsabile Prevenzione della Corruzione);
- a mezzo del servizio postale: in tal caso, a garanzia e tutela della riservatezza, deve essere inviata in busta chiusa al Responsabile della Prevenzione Corruzione con la dicitura "RISERVATA PERSONALE" e gli uffici del Protocollo avranno cura di consegnare al Segretario generale, senza aprire né visionarne il contenuto, senza protocollare;
- verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che provvederà a redigere apposito verbale da conservare agli atti.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il R.P.C. avrà cura di coprire i dati identificativi del segnalante per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito

**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Qualora non ricorrano questi ultimi elementi, le segnalazioni anonime saranno comunque archiviate per presa visione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 5 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014, l'ANAC è competente a ricevere segnalazioni di illeciti anche dal pubblico dipendente, il quale può rivolgersi ad essa in aggiunta all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, al superiore gerarchico ed al responsabile della prevenzione della corruzione già previsti nella Legge 190/2012. Si ricorda a tal proposito che è stato predisposto apposito modulo elettronico di segnalazione sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

**Patto di integrità negli affidamenti**

Il Patto d'integrità, come eventuali futuri protocolli di legalità, rappresenta un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L'Ente attua l'art. 1, comma 17 della legge 6.11.2012, n. 190 prevedendo una specifica clausola da inserire nei bandi di gara e/o lettere d'invito. Essendo stato adottato il citato "Patto d'integrità", è stato previsto che il mancato rispetto costituisca causa d'esclusione dal procedimento di affidamento del contratto.

In data 9 gennaio 2012 il Presidente della Regione Veneto ha sottoscritto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto un Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale.

Attraverso tale strumento convenzionale, sottoscritto anche dall'Associazione Nazionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto) – in rappresentanza dei Comuni veneti – e dall'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV), la Regione, in qualità di Stazione appaltante che affida appalti e concessioni anche di rilevante valore economico e complessità, ha inteso potenziare gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, attraverso l'assunzione di precisi impegni volti a rendere più efficace il sistema normativo delle c.d. "cautele antimafia" negli appalti pubblici.

[Protocollo di legalità aggiornato al 23.07.2014 \(Formato PDF\) https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita](https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita)

In data 7 settembre 2015 il Presidente della Giunta regionale ha sottoscritto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto il rinnovo del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 10 agosto 2015.

Il rinnovo anticipato del Protocollo di legalità si propone potenziare le misure di contrasto alla corruzione mediante un ampliamento del suo ambito di operatività oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne uno strumento di prevenzione di portata più generale, in attuazione delle indicazioni fornite nel Protocollo d'intesa a tal fine stipulato il 15 luglio del 2014 dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC.

[Protocollo di legalità aggiornato al 07.09.2015 \(Formato PDF\) https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita](https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita)

Il Comune di San Michele al Tagliamento applica le norme definite dal patto, come misura di prevenzione.

**ALLEGATO SUB A**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

**Formazione del personale**

L'applicazione della legge n. 190/2012 introducendo importanti innovazioni, in particolar modo delle azioni di prevenzione della corruzione necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo del Comune di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà individuare:

- le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività/aree indicate all'art. 8 lett. b) del presente piano. La formazione verterà anche sui temi della legalità e dell'etica e verrà effettuata, ove possibile, mediante corsi preferibilmente organizzati nella sede del Comune;
- di concerto con i Dirigenti/Responsabili dei Servizi, i dipendenti e i funzionari destinatari della formazione.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione o mediante appositi stanziamenti nel PEG, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

**Centrale Unica di Committenza e RASA**

Con deliberazione consiliare nr. 61 dd. 29-10-2015 il Consiglio comunale è stata istituita la Centrale Unica di Committenza (CUC) per la gestione in forma associata del servizio di acquisizione di lavori, servizi e forniture ed approvata la relativa convenzione tra il Comune di San Michele al Tagliamento ed il Comune di Fossalta di Portogruaro.

Con decreto sindacale nr. 23 dd. 4-12-2015 è stato nominato, in ottemperanza ai provvedimenti dell'AVCP conseguenti all'applicazione dell'art. 33-ter del DL 179/2012, convertito nella legge 221/2012, il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Centrale Unica di Committenza SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO-FOSSALTA DI PORTOGRUARO nella persona del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di San Michele al Tagliamento Arch. Ivo Rinaldi.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Pasqualino Codognotto*

*CODICE FISCALE: IT:CDGPQL59C25I040H*

*DATA FIRMA: 03/03/2017 12:33:19*

*IMPRONTA: 33666466643335636539646236666461353734646261366338663632373763373739613335633437*

*NOME: Tamara Plozzer*

*CODICE FISCALE: IT:PLZTMR73H70E473H*

*DATA FIRMA: 03/03/2017 09:07:29*

*IMPRONTA: 35643165363538396131613732373230393935363935383430306134623565333261333461626633*